NUOVE NORME PER L'ATTUAZIONE DELLA POLITICA MINERARIA

Art. 11

Modifiche alle norme di polizia mineraria

Il secondo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e' sostituito dal seguente: "L'ingegnere capo del distretto minerario e l'ingegnere capo della sezione dell'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia (che nel testo saranno indicati con la denominazione di 'ingegnere capo') provvedono alle attivita' di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di tutela dell'igiene del lavoro negli impianti e nelle lavorazioni soggetti alle norme di polizia delle miniere, avvalendosi per le incombenze di ordine igienico-sanitario dei medici delle unita' sanitarie locali di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni.".

Versione in vigore dal 22 agosto 1990, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria
Estremi	Legge 30 luglio 1990, n. 221
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 agosto 1990

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-norme-per-l-attuazione-della-politica-mineraria/art-11-modifiche-alle-norme-di-polizia-mineraria

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it